

N. 2967/2014 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione in opposizione notificato il (omissis)

da

TIZIA, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione in opposizione, dagli avv. Caio e Sempronio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis)

- attrice opponente -

contro

ALFA s.r.l. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Mevio, rappresentata e difesa, per mandato in foglio separato inviato telematicamente e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avv. Lucrezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Settimio in (omissis)

- convenuta opposta -

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis).

Causa iscritta a ruolo il 22 luglio 2014 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2015.

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente: come a verbale d'udienza del 20 febbraio 2015:

“L’(omissis) precisa le conclusioni richiamandosi alle conclusioni formulate nell’atto di citazione in via preliminare di rito”.

Si riportano le conclusioni in via preliminare di rito dell’atto di citazione in opposizione:

“Voglia L’Ill.mo Tribunale di Pordenone ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta:

In via preliminare di rito

- Accertata la competenza esclusiva del Tribunale” di “Roma, dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, in favore del Tribunale di Roma, ad emettere il Decreto Ingiuntivo (omissis) - R.G. (omissis), emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Pordenone il (omissis), in questa sede opposto e, per l’effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.

- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per ingiunzione per mancanza ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 164 c.p.c. per tutti i motivi di cui alle premesse;

- Accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 163 c.p.c.”.

Per la convenuta opposta: come a verbale d'udienza del 20 febbraio 2015:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell’avv. Caio per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nel verbale dell’udienza del 20.02.1015 e, per l’effetto, accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pordenone”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A fronte dell’eccezione preliminare in rito sollevata da TIZIA, la presente causa è stata immediatamente trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per lo scambio degli scritti finali.

Venendo, dunque, alla questione sopra accennata, l’attrice opponente eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo n. (omissis) dalla stessa tempestivamente impugnato, sussistendo la competenza esclusiva del Tribunale di Roma in forza della convenzionale previsione contenuta nell’art. 15 del contratto sottoscritto dalle attuali contendenti il (omissis) e monitoriamente azionato da ALFA s.r.l. (d’ora innanzi, per ragioni di sintesi, anche solo ALFA), e sollecita, conseguentemente, la revoca e/o la declaratoria di nullità o inefficacia del suddetto decreto.

Di contro, la convenuta opposta assume l’infondatezza di tale eccezione, evidenziando nel suo atto costitutivo che la clausola *de qua*, nonostante la sua indiscussa natura vessatoria, non reca la sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 comma 2° c.c., sicché essa resta improduttiva di effetti.

Per quanto subito si chiarirà, l’eccezione in parola appare fondata.

È, invero, incontestato e risulta, in ogni caso, *per tabulas* (vedasi il menzionato art. 15 del contratto sopra ricordato: cfr. documento 2 del fascicolo di parte dell'attrice opponente) che *“Per ogni eventuale controversia tra le parti comunque derivante”* da siffatto contratto le parti stesse hanno pattuito essere *“esclusivamente competente il Foro di Roma”*.

Altrettanto incontrovertibile è il fatto che detta clausola non è stata espressamente approvata per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Da un tanto, tuttavia, non deriva affatto, come vorrebbe ALFA, l'inefficacia della clausola in contesto, notorio essendo che la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata dalle disposizioni codicistiche appena citate, occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento appaia predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. VI - 3, 10 luglio 2013 n. 17073).

Altrimenti detto, l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti (cosiddetti contratti per adesione), tanto dal punto

di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esprima attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere, invece, distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelle articolate a seguito e per effetto di trattative svoltesi fra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, 18 marzo 2015 n. 5344, Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 2006 n. 12153 e Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2002 n. 2208).

Venendo al caso di specie, è di tutta evidenza, alla semplice lettura del peculiare contenuto del dettato negoziale di che trattasi, che l'accordo siglato fra TIZIA ed ALFA s.r.l., lungi dal regolare una serie indefinita e standardizzata di rapporti in serie e, men che meno, dall'essere costituito da moduli o formulari, è stato "costruito" *ad hoc* per disciplinare le specifiche esigenze della odierna attrice opponente, conseguendone che la clausola con cui è stato indicato convenzionalmente dalle parti il foro esclusivo di Roma ha piena efficacia, non abbisognando di specifica approvazione per iscritto.

Resta, pertanto, privo di qualsivoglia decisivo rilievo il semplice

fatto che le parti stesse, con una mera, ridondante enunciazione di puro stile, abbiano nel contratto *de quo* richiamato gli artt. 1341 e 1342 c.c. e sottoscritto espressamente un elenco di clausole, tra cui non compare quella di cui qui si discetta.

Senza, poi, dimenticare (ma lo si dice, ovviamente, solo *ad abundantiam*, stante le dirimenti considerazioni che precedono) che, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, unicamente quest'ultimo (ossia, in tesi, TIZIA) è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché giammai può essere invocata dal predisponente (ossia, sempre in tesi, da ALFA) la nullità di una siffatta clausola perché priva di specifica approvazione scritta dell'aderente (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, 4 giugno 2014 n. 12591 e Cassazione civile, sez. VI - 2, 20 agosto 2012 n. 14570).

Circa, infine, l'ulteriore prospettazione esplicitata da ALFA nella memoria di replica, secondo cui la competenza del Tribunale di Pordenone andrebbe, ad ogni modo, affermata in relazione alla normativa di cui al D.Lgs. n. 206/2005, per essere il contratto *inter partes* inquadrabile nell'ambito di un rapporto di consumo concluso dalla consumatrice TIZIA con essa professionista, con conseguente nullità della previsione contenuta nel tanto contestato art. 15, trattasi di rilievo in radice ingiustificato, apparendo francamente tale prospettazione difficilmente conciliabile con quanto da ultimo verbalizzato all'udienza del 20 febbraio 2015 dalla medesima ALFA (lo si cita testualmente: "*il contratto per cui è causa non prevedeva solo la consulenza per la società*

BETA, ma una consulenza a 360° finalizzata alla gestione ed alla valorizzazione degli asset societari e patrimoniali della famiglia TIZIA”).

Un tanto, dunque, non fa che ribadire quanto già espresso dalla convenuta opposta nella sua comparsa costitutiva (ove, a più tratti, viene puntualmente descritta l'attività di consulenza in concreto prestata da ALFA in favore di BETA s.r.l.) e lascia quantomeno intendere che il complessivo accordo negoziale vedeva implicate essenzialmente ragioni riferibili, appunto, alla società di capitali BETA s.r.l., di cui TIZIA dal maggio 2012 era divenuta amministratore unico.

Ma quand'anche si dovesse pervenire a diversa conclusione e sostenere, dunque, che di un rapporto di consumo si tratti, è risaputo (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, 19 giugno 2014 n. 13944 e Cassazione civile, sez. VI - 3, 13 aprile 2012 n. 5933) che, in tema, appunto, di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal Giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal Giudice nel caso in cui non lo sia.

Se ne ricava, allora, che siamo di fronte ad una nullità relativa,

ossia eccettabile dal solo consumatore ed operante solo a suo vantaggio; di contro, nel caso di specie, il consumatore (in tesi, l'odierna attrice opponente) inequivocabilmente non ha inteso giovare di tale vantaggio ed altrettanto inequivocabilmente ha dimostrato di non aver alcun interesse a far valere siffatta nullità, lasciando semmai ampiamente comprendere che anche quella clausola è stata il frutto di una oculata negoziazione fra le parti contraenti; resta, perciò, precluso al Giudice ogni rilievo officioso.

Per tutti gli assorbenti rilievi di cui sopra, l'opposizione va, dunque, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato il decreto ingiuntivo n. (omissis) impugnato per incompetenza del Giudice che ha provveduto alla sua emissione.

Le spese del presente giudizio di opposizione andranno, nondimeno, compensate per l'intero fra le parti, atteso che l'opposizione ha trovato accoglimento per la sola questione in rito qui affrontata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. (omissis) per incompetenza del Giudice che ha provveduto all'emissione di tale decreto;
- 2) compensa per l'intero fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

Così deciso in Pordenone il 25 maggio 2015.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
